

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CONSULENZA TECNICA, LA PERIZIA, L'ARBITRATO. REQUISITI DEL PERITO O CONSULENTE TECNICO.

Circolare interpretativa del Consiglio dell'Ordine.

Molteplici sono i requisiti indispensabili perché un professionista possa essere anche un buon consulente tecnico o perito e perché possa espletare nel migliore dei modi il mandato affidatogli. Innanzi tutto bisogna osservare una distinzione su chi affida il mandato al professionista: il privato cittadino nel caso di una consulenza di parte, il magistrato nel caso di una consulenza giudiziaria. Quanto è “facile” assolvere alla prima, per la quale al consulente di parte è lasciato un più ampio margine alla libera interpretazione dei fatti, tanto è difficile assolvere alla seconda nel ruolo di consulente tecnico del giudice e dallo stesso nominato. Basti sottolineare che l’incarico nel secondo caso prende il nome di “missione giudiziaria”.

I requisiti fondamentali per il corretto espletamento di un mandato possono così essere elencati: in primo luogo una pratica professionale provata ed incontestabile, sia a livello della concezione che a livello della esecuzione dell’opera edilizia. Di seguito e a supporto del suo lavoro è necessaria una buona conoscenza della procedura giudiziaria al fine di rispettare fedelmente la forma ed in particolare per vigilare sullo stretto rispetto del diritto alla difesa:

- lo spirito di osservazione sorretto da una buona capacità di analisi e di sintesi, uno spiccato senso della comunicazione, completato dal saper ascoltare, e da sensibilità alle relazioni umane, il tutto nel rispetto del mandato ricevuto;
- l’indipendenza nel giudizio per raggiungere le finalità sovraespresse è auspicabile una sempre maggiore attenzione anche da parte dei giudici alla formazione e al costante aggiornamento dell’ “esperto”, predisponendo appositi spazi e iniziative al fine di accrescerne la professionalità e la reale predisposizione.

“Un giudizio giusto” necessita di una buona perizia, poiché è diritto del cittadino ottenere una sentenza giusta che non discende solo dal dovere del magistrato a somministrarla, ma dal suo diritto ad una consulenza tecnicamente corretta. È necessario sottolineare che anche il consulente di parte è tenuto ad esercitare con “indipendenza” l’esercizio del suo mandato. Non deve quindi limitarsi a fare da portavoce del cliente per rappresentare le sue doglianze, ma è tenuto a selezionare e a interpretare le notizie ricevute, esprimendosi al massimo della obiettività reale con una interpretazione il più possibile tecnicoscienza dei fatti.

Ruolo e responsabilità

La Consulenza Tecnica Giudiziaria non è un mestiere, bensì una funzione.

Il Magistrato, proprio per il ruolo che ricopre, viene definito per antonomasia il “peritus peritorum” anche se le sue competenze tecniche non gli consentono di condurre una specifica indagine sui dati che gli vengono sottoposti. Deve quindi delegare il suo imperium istruttorio ad un professionista esperto da lui investito di tutti i poteri ad eccezione di quelli attinenti l’esercizio del diritto.

Questa funzione è assunta da un professionista esperto che si può, a ragione, definire un importantissimo ausiliario del Giudice, solamente attraverso l’opera del quale è possibile, in determinate controversie, giungere alla corretta soluzione giuridica di un contenzioso.

Infatti una buona sentenza non può che basarsi sulla perfetta conoscenza dell’episodio in contestazione e ogni qualvolta la ricerca della verità esiga competenze specifiche situate fuori dal campo del diritto, essa non può fondarsi che su un corretto approccio peritale. Se una buona sentenza discende il più delle

volte da una buona consulenza tecnica è altrettanto vero che da una cattiva consulenza deriva sempre una sentenza sbagliata. Si può senz'altro concludere che nella quasi totalità dei casi la consulenza tecnica è determinante ai fini della decisione. Il consulente tecnico o il perito è posto al di fuori ed al di sopra delle parti litiganti.

Al pari del giudice deve quindi rivestire alcuni essenziali requisiti tra cui: integrità, indipendenza, imparzialità. Ma proprio per la funzione che ricopre, ai precedenti requisiti, egli deve aggiungerne un altro, la competenza. Al fine di garantire la sua competenza potrà e dovrà attingere a tutte le fonti di informazione o di conoscenza che costituiscono il suo patrimonio di sapere; là dove questi non gli siano sufficienti potrà ricorrere a specialisti del settore, previa richiesta specifica al giudice che lo ha incaricato dell'indagine. Le operazioni svolte dal CTU dovranno essere inattaccabili sul piano della forma, cioè rivestire un carattere di completezza nell'eventualità di un contraddittorio.

Altresì è importante chiarire che gli viene richiesto di portare al magistrato tutti gli elementi necessari per dire il "giusto". Non è quindi compito del consulente tecnico dire il giusto, o attribuire responsabilità, ma deve solo sviluppare quegli elementi tecnici sui quali si andrà a fondare il giudizio del magistrato. Il suo ruolo è dunque ben definito, delimitato e non deve essere oltrepassato. Bisogna anche tenere presente che il risultato delle sue operazioni è destinato a uomini di legge, il magistrato e i difensori, non solo a colleghi di lavoro, quali i consulenti tecnici di parte.

Pertanto le sue spiegazioni non devono essere espresse con un linguaggio tecnico specialistico, ma con parole il più possibile vicine ad un linguaggio corrente. È una attitudine da assumere celermente da parte di chi intende indirizzarsi verso tale specializzazione.

Alla luce di quanto sopra, considerate la complessità e la specializzazione del ruolo oggi richiesto al perito o al consulente tecnico dell'apparato giudiziario, è forse il momento di abbandonare il superato concetto di "volontariato" radicato nella consuetudine, più che nella norma legislativa.

È necessario piuttosto individuare i criteri con cui il professionista possa venire scelto e retribuito nei tempi e nei modi adeguati alla realtà.

Per la sussistenza e la certificazione di tali requisiti non è per altro richiesta, né dovuta, l'iscrizione ad alcun "collegio" speciale oltre l'iscrizione all'albo e agli "elenchi del tribunale", previsti dalla legge. Spetta alla responsabilità del Presidente del Tribunale l'acquisizione di significativi "curricula" professionali che consentano di riconoscere l'idoneità all'ammissibilità all'iscrizione negli elenchi dei Consulenti Tecnici dopo aver acquisito il parere dell'Ordine professionale ed al giudice di scegliere giudiziosamente il proprio consulente nell'ambito di una ampia rotazione degli incarichi. Spetta alla coscienza professionale degli iscritti accettare "solo" gli incarichi che rientrano nelle proprie capacità e conoscenze.

Spetta agli Ordini professionali, e al Presidente del Tribunale, vigilare sul corretto espletamento dell'incarico ricevuto.

DEONTOLOGIA NELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO, NELLA PERIZIA, NELL'ARBITRATO. CURRICULUM PROFESSIONALE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE DEL TRIBUNALE.

Circolare interpretativa del Consiglio dell'Ordine.

In relazione ad alcuni episodi di violazione delle Norme di Deontologia professionale in merito ad incarichi di Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) affidati dal Giudice, il Consiglio dell'Ordine richiama l'attenzione di tutti gli iscritti all'Albo speciale del Tribunale per l'espletamento di incarichi di Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) al rispetto dei doveri e delle responsabilità che il mandato

impone, in riferimento al TU delle norme di Deontologia degli Architetti nonché alla Disciplina contenuta nelle Disposizioni per l'Attuazione del Codice di Procedura Civile agli artt. 19-20-21, che regolano la responsabilità disciplinare del CTU iscritto all'Ordine.

DEONTOLOGIA NELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO NELLA PERIZIA, NELL'ARBITRATO.

L'art. 19 delle Disposizioni Attuative del C.P.C. in particolare recita:

“(Disciplina). La vigilanza sui consulenti tecnici é esercitata dal Presidente del Tribunale, il quale, d’ufficio o su istanza del Procuratore della Repubblica o del Presidente dell’associazione professionale. può promuovere procedimento disciplinare (20,21) contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.”

Di particolare rilevanza, sia dal punto di vista deontologico sia in rapporto all'attività del perito o del consulente di parte, è l'ultimo comma dell'art. 14 del T.U. Norme di Deontologia Professionale Architetti:

“L’architetto deve rapportare alle sue effettive possibilità di intervento e ai mezzi di cui può disporre la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.”

ALBO DEI CONSULENTI TECNICI PRESSO IL TRIBUNALE

- CURRICULUM

art. 15 Disposizioni Attuative C.P.C.

“Può essere iscritto all’Albo chi dimostri di essere in possesso di una speciale competenza tecnica con l’invio di un curriculum e di relazione scritta sulla precedente pratica peritale.”

Il richiedente dovrà pertanto egli stesso dimostrare la propria capacità, allegando un curriculum circostanziato e adeguato alla richiesta, accompagnato da relazioni scritte a dimostrazione della propria specifica esperienza e della competenza raggiunta nelle questioni tecniche sia a livello della concezione che a livello dell'esecuzione dell'opera edilizia.

Ai CTU, inoltre, è indispensabile una buona conoscenza della procedura giudiziaria al fine di rispettare fedelmente la forma e in particolare di vigilare sullo stretto rispetto del diritto della difesa.

Alla luce delle precisazioni esposte, si richiamano pertanto tutti gli architetti che svolgono le funzioni di Consulente Tecnico d'Ufficio o in generale di perito al rispetto letterale delle norme di legge e di deontologia professionale. Si ricorda di porre attenzione nella redazione del curriculum professionale, che deve essere veritiero, circostanziato e adeguato alla richiesta espressa.